



16546-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 502/2023
EDUARDO DE GREGORIO		UP - 09/02/2023
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI		R.G.N. 38722/2022
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
(omissis) FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) (omissis) nato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis) (omissis) ;

(omissis) (omissis)

avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso di (omissis) (omissis) e l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla posizione di (omissis) (omissis)

udite le conclusioni dell'Avv. V (omissis) per la parte civile ricorrente, che ha depositato conclusioni e nota spese e ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di (omissis) e l'accoglimento del proprio ricorso riguardo all'assoluzione della (omissis)

udito l'Avv. (omissis) (omissis) per gli imputati, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 28 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Bari, che — adita dal pubblico ministero e dalla parte civile — ha parzialmente ribaltato la decisione assolutoria del Tribunale di Trani (con la formula 'perché il fatto non costituisce reato') di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) tratti a giudizio per rispondere di diffamazione ai danni di (omissis) (omissis)

La riforma in appello è consistita nella condanna di (omissis) alla pena di 3000 euro di multa ed al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, mentre la sentenza di primo grado è stata confermata quanto all'assoluzione della (omissis)

1.1. I due distinti addebiti di cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati riguardano affermazioni che i predetti avevano pronunciato durante la trasmissione "I^{or} (omissis) andata in onda su F (omissis) , affermazioni a commento di un'intervista all'Avv. (omissis) (omissis) difensore di (omissis) (omissis) , assessore del Comune di (omissis) imputato di concussione e violenza sessuale continuata ai danni di sette donne che chiedevano l'assegnazione di un alloggio popolare, che aveva patteggiato la pena di tre anni e tre mesi di reclusione. L'intervista era stata rilasciata ad un cronista locale del (omissis) appena fuori dall'aula dove si era tenuta l'udienza del processo contro (omissis) .

Precisamente, la I (omissis) nel dibattito che era seguito alla messa in onda dell'intervista, aveva affermato «*Quell'avvocato andrebbe veramente radiato dall'albo, sinceramente denunciato*» e «*Avvocato lei ha detto che a quarant'anni è normale avere debolezze umane, a settanta meno. Ma lei si rende conto della gravità di quello che ha detto*»; in tesi accusatoria, tali affermazioni denotavano l'equivoco in cui era incorsa l'imputata ritenendo che l'Avv. (omissis) avesse voluto giustificare le violenze sessuali del proprio assistito per la giovane età, mentre il senso delle dichiarazioni dell'intervistato era diverso e concerneva il grado di resistenza della persona offesa alle profferte sessuali.

(omissis) invece, nel commentare l'intervista a (omissis) aveva affermato: _

- *«la fortuna dell'assessore è stata che ha patteggiato sennò quell'avvocato gli avrebbe fatto perdere la causa»*

- *«ha una triplice colpa a mio modo di vedere, l'aver scelto quell'avvocato lì, che per fortuna ha patteggiato sennò gli davano l'ergastolo»*

- nonché, in risposta a quanto affermato dal conduttore della trasmissione («*l'avvocato fa il suo gioco*»), «*la libertà di parola va garantita a tutti, ma dire scempiaggini no!*».

1.2. Il Tribunale di Trani aveva assolto entrambi gli imputati, sostenendo che:

- i commenti non erano stati gratuiti, ma stimolati dalle dichiarazioni di (omissis) rese all'intervistatore e poi ribadite con l'intervento telefonico in trasmissione;
- per entrambi gli imputati sussisteva il requisito della continenza perché le loro parole erano state pronunziate nell'ambito di una trasmissione generalista e in un clima di generale disapprovazione;
- la (omissis) non aveva travisato le parole della parte civile, che ella si era limitata a ripetere, censurando la minimizzazione della condotta di (omissis) rispetto a reati di indubbia gravità e la ricerca di attenuanti;
- la (omissis) aveva inteso riferirsi non già alla denuncia penale, ma a quella disciplinare;
- le affermazioni di (omissis) erano pertinenti al tema trattato e la portata oggettivamente lesiva della reputazione del professionista trovava giustificazione nell'esercizio del diritto di critica veicolato attraverso la satira;
- le affermazioni non erano relative all'incompetenza professionale del (omissis) ma manifestavano la disapprovazione verso le considerazioni svolte dalla persona offesa;
- anche il termine «*scempiaggini*» non superava il limite della continenza.

1.3. La Corte territoriale ha confermato l'assoluzione della (omissis) inquadrando le frasi "incriminate" nell'ambito del contesto del suo intervento, teso a stigmatizzare il tentativo di ridimensionamento della gravità dei comportamenti del proprio assistito da parte dell'Avv. (omissis) tentativo reputato dai Giudici di appello «*a dir poco sbagliato*», «*inopportuno*» alla luce della scelta di patteggiare e «*censurabile*». La Corte di merito, inoltre, ha valorizzato *in bonam partem* la circostanza che (omissis) nel rilasciare l'intervista, avesse consentito a che le sue dichiarazioni fossero passate al vaglio della pubblica opinione, nonché la circostanza che i commenti dell'imputata fossero stati rilasciati dopo che era stata mandata in onda la toccante testimonianza di una delle vittime. Inoltre, la Corte distrettuale ha dato rilievo a quanto dichiarato dalla prevenuta circa il fatto che non era in discussione la capacità professionale dell'Avv. (omissis) ma solo il tentativo di alleggerire la posizione del suo cliente.

Riguardo a (omissis) la sentenza di assoluzione è stata ribaltata in quanto egli si era riferito, in maniera neanche velata e ironica, all'incompetenza professionale di (omissis) con parole inutilmente sbeffeggianti, associando la scelta del (omissis) di farsi difendere dalla parte civile ai reati che aveva commesso. Il richiamo al diritto di satira era improprio perché la trasmissione non era satirica ma si trattava di un approfondimento giornalistico in cui l'imputato intervenne per il ruolo pubblico rivestito.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il difensore della parte civile che l'imputato (omissis) con il ministero del difensore di fiducia.

3. Il ricorso presentato nell'interesse della parte civile si compone di due motivi ed avversa l'assoluzione di (omissis) (omissis)

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 8 CEDU. Aver ritenuto che la frase pronunciata dalla (omissis) — sostiene il ricorrente — costituisse una modalità argomentativa per demolire le affermazioni dell'Avv. (omissis) e che rientrasse nell'esercizio del diritto di critica era un errore, perché le frasi pronunciate dall'imputata erano trascese in un ingiustificato attacco alla persona, evocando la necessità di sottoposizione a procedimenti disciplinari o penali. Sostiene altresì il ricorrente che l'esternazione della (omissis) non era coerente con il pensiero che ella intendeva esprimere né necessaria ai fini del dibattito sulla violenza di genere o per criticare le dichiarazioni poco prima rese da (omissis) come emergerebbe da altre affermazioni dell'imputata. La professionalità dell'Avv. (omissis) andava rispettata anche quando costui faceva affermazioni contrarie al comune sentire, percepite come sgradevoli o non condivisibili, affermazioni che la prevenuta avrebbe dovuto fronteggiare senza però aggredire personalmente la parte civile. A sostegno delle proprie considerazioni, il ricorrente riporta ampi tratti di una sentenza di questa sezione, ritenendo che i due casi — quello oggi *sub iudice* e quello oggetto del precedente evocato — siano sovrapponibili e che sia superato, nella specie, il limite della continenza.

Quanto all'altra espressione contenuta nel capo di imputazione, dal confronto con l'affermazione dell'Avv. (omissis) emerge che era stata la (omissis), ad associare il concetto di normalità alla violenza sulle donne e non l'imputato, che aveva voluto solo affermare che a settant'anni è più facile resistere ad *avances* di natura sessuale. Su questo secondo segmento della condotta vi sarebbe omessa motivazione.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto all'ultimo motivo di appello in cui si contestava la tesi secondo la quale incitare alla denuncia penale sarebbe diffamatorio, mentre auspicare — auspicio confermato dalla (omissis) nel corso del suo esame — la radiazione dall'albo professionale non lo sarebbe.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) (omissis) si compone di tre motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-*bis* cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato, e vizio di motivazione.

L'assoluzione del Tribunale di Trani era fondata anche sulle dichiarazioni rese in udienza dall'imputato ^(omissis) che aveva fornito chiarimenti circa il significato delle sue affermazioni, aspetto su cui si è incentrata la decisione di riforma *in malam partem*. L'imputato aveva affermato che le frasi "incriminate" non erano da intendere in senso letterale quale parere tecnico rispetto alla condotta professionale di ^(omissis) ma come iperbole comunicativa con cui il prevenuto aveva voluto manifestare il proprio dissenso in maniera dissacrante rispetto ad affermazioni offensive per le vittime di violenza sessuale e per le donne in generale. La versione dell'imputato era stata ampiamente valorizzata dal Tribunale per assolverlo, ritenendo la condotta legittimo esercizio del diritto di critica, e ciò avrebbe imposto la rinnovazione nel senso auspicato nel ricorso. Tale necessità era stata sancita dalle Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta e dalla quarta sezione della Corte di cassazione nella sentenza Giombini, nonché dalla CEDU nella decisione Maestri contro Italia del 15 giugno 2021; a maggior ragione il principio deve rilevare quando le dichiarazioni dell'imputato abbiano un peso per stabilire la sussistenza del coefficiente soggettivo del reato. La Corte edu ha, inoltre, specificato che, per soddisfare l'obbligo di rinnovazione, non basta la citazione dell'imputato per il giudizio di appello e la sua mancata comparizione o la mancata richiesta di prendere la parola; solo di fronte ad una specifica *vocatio* per procedere all'audizione del prevenuto, il suo eventuale rifiuto può configurare una rinuncia al diritto di difesa.

4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 595, 51 cod. pen. e 21 cost. nonché vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che, di fronte alle dichiarazioni del ^(omissis) — tese a giustificare il comportamento del proprio assistito come una debolezza umana, determinata da presunte carezze o profferte delle vittime e dalla giustificabile, scarsa resistenza del cliente per la giovane età — dichiarazioni che avevano causato la reazione di tutti i partecipanti alla trasmissione, ^(omissis) aveva manifestato un ragionato dissenso rispetto ad un tema di sicuro interesse pubblico, che era stato proprio ^(omissis) nel rilasciare l'intervista televisiva, a porre al centro di una discussione pubblica. D'altra parte — osserva il ricorrente — non solo il Tribunale, ma anche la Corte di appello ha censurato il ragionamento del ^(omissis)

Prosegue il ricorso criticando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui ^(omissis) non poteva invocare l'uso della satira, dato che la trasmissione in cui egli intervenne non era satirica, con ciò sostenendo una tesi che travisa il concetto di



satira, relegandone la possibilità di utilizzo in contesti comici o scherzosi ovvero con riferimento ad argomenti frivoli e poco impegnativi. La satira infatti, è una modalità espressiva caratterizzata dal ricorso all'ironia, alla provocazione, alle iperboli retoriche con cui si criticano in maniera volutamente eccessiva e deformante gli accadimenti della vita reale e trattasi di modalità argomentativa che, negli ordinamenti liberal-democratici, è una forma di espressione incentrata su temi tutt'altro che leggeri, quali quello politico, sociale ed economico (si pensi alle vignette satiriche dei quotidiani). Ricorda, poi, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il limite della continenza, in presenza di affermazioni satiriche, deve essere considerato in maniera più elastica. Nel caso di specie, le espressioni di ^(omissis) non costituivano un attacco gratuito e immotivato alla sfera morale di ^(omissis) ma erano indotte dalle discutibili dichiarazioni pubbliche di quest'ultimo, che avevano suscitato un'indignazione generale che il ricorrente, a differenza di altri, aveva manifestato con lo strumento della satira, con la quale aveva inteso evidenziare l'assurdità delle argomentazioni della persona offesa, repute dannose finanche per il cliente.

La sentenza impugnata dunque, sarebbe anche contraddittoria laddove ha differenziato la posizione di ^(omissis) da quella della ^(omissis). Segnala, quindi, la parte che ^(omissis) dopo i commenti critici alle sue parole, era anche intervenuto in trasmissione per replicare e ribadire il suo pensiero, il che lo delineava — contrariamente a quanto ritenuto nella decisione avversata — come soggetto tutt'altro che assente ed estraneo alla polemica in atto (affermazione peraltro contraddetta in una nota a piè pagina della stessa sentenza impugnata, laddove l'intervento di ^(omissis) in trasmissione era stato reputato irrilevante).

4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. L'affermazione — posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche — secondo cui non vi fu contraddittorio con la persona offesa, era smentita dall'intervento di quest'ultima in trasmissione.

5. Il 24 gennaio 2023, l'Avv. ^(omissis) ^(omissis) per entrambi gli imputati, ha depositato telematicamente una memoria in cui ha sostenuto le ragioni del ricorso presentato nell'interesse di ^(omissis) ^(omissis) ed ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della parte civile contro l'assoluzione di ^(omissis) ^(omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va in parte annullata, come di seguito precisato.



1. Il ricorso presentato dalla parte civile contro l'assoluzione in appello dell'imputata (omissis) è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 8 CEDU — è aspecifico, giacché la parte ricorrente trascura la contestualizzazione — attuata dalla Corte di appello — delle affermazioni della (omissis) che si ritengono diffamatorie nell'ambito di un discorso più ampio dell'imputata sull'approffittamento di persone in difficoltà, di cui la vicenda dell'assistito della parte civile poteva essere ritenuta emblematica, avendo (omissis) patteggiato la pena per concussione e violenza sessuale ai danni di sette donne che si erano recate da lui per chiedere l'assegnazione di alloggi popolari. Discorso che, come pure rimarcato dalla Corte di merito, era stato pronunciato dalla (omissis) quale reazione ad alcune riflessioni della parte civile nell'intervista trasmessa durante la trasmissione, reputate discutibili, da cui poteva evincersi che l'Avv. (omissis) ancorché il proprio assistito avesse patteggiato ed ancorché non ne affermasse l'innocenza, aveva alluso ad *avances* delle persone offese delle violenze quale forma di giustificazione per l'imputato, attribuendo il fatto ad una "debolezza umana".

Neanche viene aggredito, nel ricorso, il passaggio della sentenza impugnata che attiene alla legittimazione al commento di cui la (omissis) quale partecipante alla trasmissione, era in possesso, giacché la parte civile aveva reso le sue dichiarazioni — ritenute equivoche dalla Corte territoriale sulla scorta di un ragionamento immune da brecce logiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) — in un'intervista trasmessa dal (omissis) il che legittimava chi l'avesse guardata ad esprimere le proprie convinzioni sul punto.

1.2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta il silenzio delle Corte territoriale quanto al motivo di appello in cui si contestava la tesi secondo la quale incitare alla denuncia penale sarebbe diffamatorio, mentre auspicare la radiazione dall'albo professionale non lo sarebbe — è manifestamente infondato e aspecifico.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infatti, su questo aspetto la sentenza impugnata si è implicitamente espressa laddove ha reputato che le dichiarazioni della (omissis) non fossero penalmente rilevanti a prescindere dal fatto che esse auspicassero un'iniziativa disciplinare e non penale, aspetto che non ha inciso sulla conferma del verdetto liberatorio. La sentenza impugnata, infatti, ha individuato le anomalie e le ambiguità del messaggio che la parte civile aveva veicolato con la sua intervista, sì da ritenere non esorbitante, rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica, l'auspicio di una sanzione disciplinare per l'Avv. (omissis) In questo caso, infatti, l'imputata aveva

ritenuto che le esternazioni del (omissis) a margine dell'udienza di patteggiamento avessero violato i doveri e la deontologia professionale ed aveva ipotizzato un'iniziativa disciplinare legata a tale comportamento, senza trascendere in attacchi gratuiti alla persona ma solo prefigurandosi una conseguenza per le sue affermazioni, al di là dell'effettiva e possibile riconducibilità della condotta del professionista ad una violazione del codice deontologico.

Osserva, infine, il Collegio che il parallelo, ampiamente percorso dal ricorrente, con la sentenza di questa sezione n. 12199 del 2022 è improprio perché la Corte di cassazione, in quel caso, aveva individuato il travalicamento del limite della continenza perché la persona offesa era stata indicata «*come soggetto pregiudicato, meritevole di andare in galera e, addirittura, delinquente abituale e per tendenza, nozioni che hanno un preciso significato penalistico*» e non perché, molto più a monte, si fosse semplicemente ipotizzata un'iniziativa, in quel caso penale, nei confronti del soggetto cui le espressioni si riferivano. Vi era stata, in quel caso, l'indicazione di caratteristiche infamanti per la persona, peraltro del tutto avulse dal dibattito politico locale in cui tali espressioni erano state pronunziate, mentre, nel caso oggi *sub iudice*, si è trattato di osservazioni pertinenti ad un ritenuto travalicamento dei limiti dell'attività professionale su un tema che era proprio l'oggetto del dibattito televisivo.

1.3. All'inammissibilità del ricorso della parte civile contro l'assoluzione della (omissis) consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) è fondato, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e l'annullamento della medesima sentenza agli effetti civili e la trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

In particolare, è fondato il primo motivo di ricorso, che pone la questione processuale della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quanto all'esame dell'imputato, sostenendo che il ribaltamento in appello sia avvenuto a cagione di una diversa valutazione del suo contributo ricostruttivo.

2.1. Per chiarire le conclusioni cui è giunto, sul punto, il Collegio occorre una sintetica puntualizzazione in diritto per ricostruire il percorso esegetico e

normativo che ha definito i contorni dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nel caso di ribaltamento in appello della pronunzia liberatoria di primo grado.

Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Dan c. Moldavia del 22 agosto 2011; Hanu c. Romania, § 40, 4 giugno 2013) a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che *«È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata»* (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Come pure sancito nell'occasione dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di *overturning* agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili.

Tale precedente ha chiarito, altresì, in motivazione, che la regola vale anche quando le dichiarazioni diversamente valutate dal Giudice del ribaltamento siano quelle dell'imputato in causa propria.

Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della "decisività" va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna.



2.2. L'autorevole decisione ha inaugurato un corso esegetico delle Sezioni Unite che si è posto in sostanziale continuità con la sua impostazione, nel quale si collocano:

- Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado avvenuta nelle forme del rito abbreviato non condizionato;

- Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito;

- Sezioni Unite Cremonini (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228), sulla perdurante obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa in riferimento al ribaltamento agli effetti civili pur dopo l'introduzione dell'art. 603, comma 3-*bis* cod. proc. pen. di cui si dirà appresso.

Di contro, l'obbligo di rinnovazione è stato escluso nell'ipotesi in cui la riforma riguardi una sentenza di condanna in primo grado, seguita da assoluzione in appello (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

2.3. E' per recepire i principi enunciati dalla sentenza Dasgupta (e dalla sentenza Patalano) — come pure osservato da Sezioni Unite Pavan e Cremonini — che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen., a norma del quale *«Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»*.

Tale novella ha sancito l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero fondato su una diversa valutazione della prova dichiarativa ma — è bene precisarlo — non esclude che, in caso di appello proposto gli interessi civili ad opera della parte civile, debba procedersi ugualmente a rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, secondo il principio sancito da Sezioni Unite Dasgupta (cfr., sul punto, Sezioni Unite Cremonini cit., secondo cui: *«Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale»*).

2.4. Se quello finora delineato è il quadro generale, occorre svolgere alcune riflessioni specifiche quando la prova da rinnovare sia l'esame dell'imputato.

Come sopra accennato, la sentenza Dasgupta già aveva affermato la necessità che la rinnovazione riguardasse, alle stesse condizioni di quella concernente altro genere di prova dichiarativa, anche l'esame dell'imputato.

Su questo tema, un indubbio rilievo riveste anche la sentenza della Corte EDU Maestri contro Italia dell'8 luglio 2021, con la quale è stata riconosciuta la violazione dell'art. 6, §1, della Convenzione EDU per avere, la Corte di merito precedente, dato luogo al ribaltamento delle assoluzioni di primo grado senza rinnovare l'esame degli imputati, le cui dichiarazioni erano state decisive. A tal fine — ha ritenuto la Corte di Strasburgo — sarebbe stato necessario fissare apposita udienza, dandone avviso agli interessati al fine di consentirne l'esame, non essendo sufficiente la mera notifica della data di udienza comunque spettante all'imputato ovvero che questi fosse stato in condizioni di rendere spontanee dichiarazioni e che non avesse partecipato all'udienza, non avesse chiesto l'autorizzazione a parlare dinanzi a tale giudice e non si fosse opposto, tramite il suo avvocato, al giudizio di merito da parte del giudice

La Corte EDU ha posto particolare attenzione alla circostanza — che avrà un indubbio rilievo anche nella soluzione dell'odierna regiodicanda — che, nel ribaltare il verdetto del Tribunale e nel pronunciarsi sulla questione della colpevolezza dei ricorrenti per il reato di associazione per delinquere, la Corte d'appello avesse anche esaminato le intenzioni degli interessati e si fosse pronunciata per la prima volta sulle circostanze soggettive che li riguardavano, ritenendo che questo tema fosse decisivo per la determinazione della colpevolezza dei ricorrenti.

La sentenza Maestri — e le sue implicazioni quanto al dovere di rinnovare anche l'esame dell'imputato — è stata anche al centro dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della prima sezione penale, emessa nel procedimento n. R.G. 11459/2020 (ricorrente (omissis) (omissis)), cui è seguito, il 17 gennaio 2022, provvedimento di restituzione alla sezione rimettente del Presidente aggiunto di questa Corte; la restituzione è stata motivata, tra le altre cose, per quanto di odierno interesse, perché si è ritenuto che il recepimento del principio di cui alla pronuncia CEDU non desse luogo a contrasto e che la regola secondo cui il dovere di rinnovazione, nel caso di *overturning*, riguardi anche le dichiarazioni dell'imputato fosse già interiorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ed effettivamente l'obbligo di rinnovare anche l'esame dell'imputato, oltre che dalla sentenza Dasgupta, era stato già affermato, per il giudizio abbreviato, da Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870 e da Sez. 5, n. 35905

del 13/10/2020, in motivazione, ed è stato ribadito anche da Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631 («la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva») precisando, tuttavia, che l'obbligo di rinnovazione non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno.

Analoghi principi, solo per limitarsi alle sentenze ancora più recenti tra quelle non massimate, sono stati enunciati ed applicati, respingendo la mozione di annullamento, da Sez. 3, n. 3472 del 4 novembre 2022, dep. 2023 e Sez. 5, n. 47794 del 11 novembre 2022; mentre Sez. 6 n. 5925 del 19 gennaio 2023 ha deliberato l'annullamento della sentenza di appello reputando che l'*overturning* fosse fondato proprio su una diversa lettura delle dichiarazioni dell'imputato.

2.5. Tanto premesso, l'applicazione dei principi sopra delineati al caso di specie impone di verificare se il ribaltamento in appello della condanna di ^(omissis) sia stato fondato, anche solo parzialmente (come precisato da Sezioni Unite Dasgupta) ma pur sempre in maniera decisiva, su una diversa lettura delle dichiarazioni dell'imputato.

Orbene, questa verifica è resa particolarmente delicata dal tipo di condotta di cui Toti è stato chiamato a rispondere, la cui rilevanza penale, anche con riferimento al legittimo esercizio del diritto di critica (ritenuto in primo grado ed escluso in appello), è certamente legata innanzitutto al significato oggettivo delle parole pronunziate. Ciò non di meno, con particolare riferimento alla riconducibilità al diritto di critica, la ricostruzione della valenza delle affermazioni può essere anche strettamente legata alle intenzioni del soggetto agente, che, quindi, può fornire un contributo ricostruttivo del senso delle sue affermazioni, che va letto anche in relazione a quello del discorso in cui sono inserite; in altri termini, le spiegazioni del diretto interessato possono fornire una chiave di lettura, che può essere anche risolutiva ove coerente con il contesto in cui la frase è pronunziata.

Ciò posto, esaminando le due sentenze di merito, il Collegio ritiene che, sia pure in maniera implicita — nel senso, cioè, che né il Giudice di primo grado, né quello di appello hanno espressamente affermato che avevano, rispettivamente, fatto tesoro delle spiegazioni di ^(omissis) e che le avevano reputate smentite — il ribaltamento sia stato legato anche ad una diversa valutazione della spiegazione dell'imputato circa il senso delle sue affermazioni.

In particolare, riguardato il resoconto delle sue dichiarazioni che si legge nelle sentenze di merito, se ne deduce che la pronunzia di primo grado ne avesse fatto tesoro laddove aveva ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dall'imputato, che il giudizio espresso non attenesse alle capacità professionali della persona offesa — mettendone in discussione la competenza — ma che esso si risolvesse nella disapprovazione verso le considerazioni svolte dall'Avv. ^(omissis)

La Corte di appello, di contro, ha fondato la pronunzia di ribaltamento reputando, tra l'altro, che le dichiarazioni di ^(omissis) si riferissero, in maniera neanche velata e ironica, all'incompetenza professionale della parte civile, smentendo, quindi, la ricostruzione del significato delle affermazioni che ^(omissis) aveva sostenuto in primo grado.

Ne consegue che vi è stata una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato su un punto decisivo della regiudicanda, donde il ricorso è fondato, il che impone, in primo luogo, di annullare la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Il termine prescrizionale massimo, infatti, è spirato il 30 gennaio 2023, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del fatto e considerate due sospensioni della prescrizione, intervenute nella data del 16 giugno 2017 (a causa del rinvio per astensione difensori al 23 ottobre 2017 per complessivi 126 giorni) — e del rinvio del 22 ottobre 2021 per concomitante impegno professionale del difensore dell'imputato, con sospensione del termine nel limite massimo di sessanta giorni, per una sospensione complessiva di centottantanove giorni.

Agli effetti civili, la fondatezza del ricorso conduce invece — assorbiti gli altri motivi — all'annullamento della sentenza impugnata ed al rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di ^(omissis) ^(omissis) perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la stessa sentenza nei confronti del ^(omissis) agli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 9/2/2023.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Maria Vessichelli

